



24156/14

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE PRIMA CIVILE

Famiglia
Separazione
Addebito
Assegnazione casa
familiare

Composta da:

- Dott. Maria Gabriella Luccioli - Presidente -
- Dott. Sergio Di Amato - Consigliere -
- Dott. Maria Cristina Giancola - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -

R.G.N. 4965/12

Cron. 24156

Rep. /

ha pronunciato la seguente

Ud. 26/09/14

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito 41, presso lo studio dell'avv. Salvatore Patti (fax n. 06/68133385, p.e.c. salvatoreluciopatti@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende, per procura del notaio Paola Calosi allegata al ricorso,;

- ricorrente -

nei confronti di

B.A., elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni 94, presso lo studio dell'avv. Giovanna Fiore (fax 06.39730479, pec giovannafioreordineavvocatiroma.org) che la rappresenta

In caso di diffusione del presente provvedimento emettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge

10/13
2014

P



e difende, per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1384/2011 della Corte d'appello di Firenze emessa in data 11 ottobre 2011 e depositata il 25 ottobre 2011, R.G. n. 925/11;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Renato Finocchi Gherzi che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Rilevato che

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 679/2011, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e con addebito della separazione al . Ha stabilito l'affidamento condiviso dei figli e la loro residenza prevalente presso la madre, cui ha assegnato l'abitazione familiare. Ha posto a carico del un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli di 3.600 euro (oltre al 100% delle spese di manutenzione della casa familiare, delle spese mediche e extrascolastiche straordinarie *e al 50% per "colf" e baby sitter*) e un assegno di mantenimento in favore della di 3.000 euro.

2. Ha proposto appello contestando la pronuncia di addebito della separazione in relazione alla ritenuta esistenza di una

R...



relazione extra-coniugale che l'appellante ha negato e in relazione alla mancata considerazione della preesistente insanabile rottura del legame affettivo fra i coniugi. Ha contestato poi la assegnazione della casa coniugale disposta non tanto nell'interesse dei figli, ma per garantire la riservatezza della B., senza considerare la possibilità di una divisione dell'immobile idonea a contemperare gli interessi in gioco, quali il diritto di proprietà dell'abitazione familiare. Ha contestato altresì le disposizioni relative agli assegni di mantenimento, che ha ritenuto eccessivi e non commisurati alla reale situazione economica delle parti.

3. La Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'impugnazione, ha ridotto rispettivamente ad euro 2.500 e 3.000 mensili gli assegni di mantenimento da versare in favore della B. e dei figli.

4. Ricorre per cassazione P.M. affidandosi a tre motivi di ricorso illustrati con memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. e con note di udienza sulle conclusioni del P.G.

5. Si difende con controricorso B.A.

Ritenuto che

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge (artt. 143, 151, 156 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.) nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa

B. A.



un fatto controverso e decisivo: l'esistenza di una relazione extraconiugale da parte di P.M. .

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge (artt. 143, 151, 156 c.c., art. 116 c.p.c.) nonché illogicità e insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, e cioè la fine dell' *affectio coniugalis* già a partire dal 2004.
8. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione logica e giuridica. Essi si rivelano inammissibili perché intesi a prospettare una diversa valutazione del materiale probatorio preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte di appello ha motivato esaurientemente circa l'esistenza, almeno dal 2006, di una relazione extra-coniugale da parte del P. facendo riferimento a una ripetuta frequentazione, con chiari indici di comportamento trascendenti un mero rapporto di amicizia. Ha ritenuto poi che gli elementi addotti dal P. per avvalorare la preesistenza di una crisi del rapporto matrimoniale, tale da determinare la fine di una comunione affettiva e morale fra i coniugi, non assumessero una valenza univoca e significativa. Le difese del ricorrente intese a dimostrare la sopravvalutazione degli elementi di prova relativi alla esistenza di una relazione extra-

Bassi



coniugale e alla sottovalutazione di quelli relativi alla pregressa manifestazione di una crisi matrimoniale, tale da far cessare la cd. *affectio coniugalis*, non riescono a superare, a giudizio di questa Corte, la valenza di asserzioni soggettive il cui rigetto o accoglimento comporterebbe, come si è detto, un nuovo giudizio di merito a fronte di una motivazione della Corte distrettuale che presenta una sufficiente coerenza logica e non trascura elementi significativi di valutazione prospettati con il ricorso e le successive difese.

9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 155 quater c.c. nonché carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia: la mancata assegnazione di una parte della casa familiare.

10. Il motivo deve ritenersi infondato perché la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione di rigettare sul punto l'appello del

P.

 considerando una serie di elementi necessari per verificare l'effettivo interesse dei minori a una diversa assegnazione della casa familiare giungendo ad escludere che la divisione dell'abitazione e l'assegnazione delle due porzioni ai genitori potesse ritenersi coerente all'interesse dei minori alla conservazione dell'habitat familiare e alla preservazione da situazioni confuse e foriere di conflittualità.

P.



La valutazione della Corte di appello appare, adeguatamente motivata e coerente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione ~~al~~ ^{al} lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'*habitat* domestico dei figli minori (Cass. civ. sezione VI-1, n. 8580 dell'11 aprile 2014).

11. Il ricorso va pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 4.700 euro, di cui 200 per spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

26 settembre 2014.

R. s.




Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Il Presidente

Maria Gabriella Luccioli



Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 12 NOV. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO